

(N. 1924)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2064).*

**d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI Erisia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 MARZO 1957

---

Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è concessa alle Amministrazioni ospedaliere la facoltà di confermare per un terzo quadriennio gli aiuti, e per un terzo biennio gli assistenti.